Allegato 5	
COMUNE DI AREZZO	
CONCESSIONE STRUMENTALE DI BENE PUBBLICO	
FINALIZZATA ALLA RIQUALIFICAZIONE E GESTIONE	
DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SENZA RILEVANZA	
ECONOMICA PRATANTICO	
L'anno () il giorno () del mese di in Arezzo, Piazza della Libertà n. 1, con la	
presente scrittura privata valida a tutti gli effetti di legge,	
TRA	
nata a il (C.F) in qualità di e domiciliata per la carica in Arezzo,	
Piazza della Libertà 1, la quale non agisce in proprio ma in nome e per conto	
dell'Amministrazione Comunale di Arezzo, Partita IVA 00176820512, a norma	
domiciliata per la funzione presso l'Amministrazione e competente alla stipula del	
presente contratto in virtù della delibera di Giunta Comunale n° di seguito	
denominato anche "Comune";	
E	
- il, nato a il (C.F), nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante	
della con sede in Arezzo, C.F./Partita IVA 0, di seguito	
denominata anche "società concessionaria o società o concessionario".	
Dette parti, nelle loro rispettive qualità ed in esecuzione della delibera di Giunta	
Comunale n;	
PREMESSO CHE	
- II Comune è proprietario dell'impianto sportivo denominato individuato	
catastalmente alla sez. A, foglio, particella, come meglio rappresentato dalla	
Planimetria di cui all'Allegato,	
1	

 con delibera Giunta comunale n. 95 del 13/4/2021 l'impianto sportivo è stato 	
annoverato tra quelli che hanno necessità di riqualificazione e ammodernamento;	
- con atto CC n. 50 del 31/3/2022 è stato approvato il Regolamento per la	
gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali;	
 con successiva delibera GC n. 181 del 9/5/2022 è stato disposto di 	
procedere all'Avviso pubblico per raccogliere manifestazioni di interesse da parte di	
associazioni e società sportive senza scopo di lucro ai sensi dell'art. 16 del	
Regolamento;	
con provvedimento n. del è stato approvato l'Avviso pubblico per raccogliere	
le proposte per la riqualificazione e gestione dell'impianto;	
a seguito dell'Avviso, l'associazione/società sportiva ha presentato la	
propria proposta per l'ammodernamento dell'impianto e la successiva gestione;	
con provvedimento n. del è stata approvata la graduatoria delle offerte	
presentate	
- il Comune, con delibera di G.C. n, ha riconosciuto l'interesse pubblico del	
progetto ed ha disposto di affidare la gestione dell'impianto all'associazione	
per una durata di proporzionalmente corrispondente al valore	
dell'intervento di ammodernamento e riqualificazione;	
- il responsabile dell'esecuzione del presente atto è	
TUTTO CIO' PREMESSO SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE	
ART 1 – Oggetto della concessione	
Il Comune di Arezzo concede alla	
sito in Vian° catastalmente individuato al Foglio part,	
costituito da:	
il tutto come meglio individuato nello Stralcio planimetrico dell'Impianto Sportivo qui	
2	
	i

accluso quale Allegato	
L'Impianto Sportivo è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova,	
perfettamente noti al CONCESSIONARIO.	
L'Impianto Sportivo appartiene al Patrimonio indisponibile del Comune di Arezzo. Il	
CONCESSIONARIO dichiara e riconosce che ogni addizione o miglioria	
realizzata in corso di esecuzione della Convenzione, anche ove vi abbia provveduto	
il CONCESSIONARIO a proprie cura e spese, sarà parte del patrimonio del	
comune di Arezzo sin dalla sua realizzazione.	
ART 2- Interventi di adeguamento e riqualificazione	
Il CONCESSIONARIO si impegna a realizzare, a proprio totale carico, gli interventi	
di ammodernamento e riqualificazione di cui al progetto al Piano economico	
finanziario (allegato A), al cronoprogramma (allegato B), documenti approvati dalla	
Giunta Comunale con delibera n da svolgersi presso l'impianto che	
costituiscono allegati parte integrante del presente atto.	
Gli interventi consistono nelle seguenti opere:	
a)	
b)	
c)	
d)	
Tra gli oneri a carico del concessionario rientra tutto quanto si renderà necessario,	
anche se non espressamente previsto dalla presente convenzione e relativi allegati,	
al fine di dare agli interventi compiuti secondo quanto previsto dal progetto, dall'uso a	
cui sono dirette le opere e dalle regole dell'arte, tutto quanto necessario per una	
corretta gestione del servizio.	
ART 3 – Durata della concessione	
3	
.5	i de la companya de

La Concessione avrà una durata di anni a decorrere dalla data del	
verbale di consegna. Alla scadenza della Concessione, ovvero in caso di sua	
revoca, recesso o risoluzione, l'Impianto Sportivo ritornerà nella disponibilità del	
comune di Arezzo, fermo restando la possibilità per il CONCEDENTE di autorizzare il	
CONCESSIONARIO alla prosecuzione della gestione ordinaria dell'Impianto	
Sportivo per un periodo temporaneo, nelle more di individuazione di altro gestore.	
Il Comune di Arezzo, compatibilmente con gli impegni della società e previo assenso	
della stessa, potrà disporre dell'utilizzo a titolo gratuito dell'impianto per la	
realizzazione di propri eventi per un massimo di 10 giorni annui. In tali casi gli	
impianti saranno riconsegnati al gestore nelle stesse condizioni in cui lo ha ricevuto,	
ivi comprese le pulizie e il riordino.	
ART 4 – Divieto di subconcessione	
E' fatto divieto al concessionario di sub-concedere in tutto o in parte gli impianti in	
gestione, pena l'immediata risoluzione della concessione con conseguente	
risarcimento dei danni subiti dall'ente concedente. Non rientra tra i casi di	
subconcessione l'utilizzo dell'impianto per spazi orari, anche continuativo per singola	
stagione sportiva.	
ART 5 – Oneri a carico del Concessionario	
Gli oneri a carico della per l'impianto di cui al presente atto (qui indicati a titolo	
esemplificativo e non esaustivo) sono i seguenti:	
a) Apertura/chiusura dell'impianto sportivo in funzione della relativa fruizione; gli	
impianti potranno essere utilizzati anche per la pratica di sport diversi, purché	
compatibili con le caratteristiche dell'impianto stesso e comunque previo	
adeguamento e ottenimento dei permessi, delle autorizzazioni e delle omologazioni	
necessarie;	
4	

b) Durante l'attività sportiva propria del gestore, garantire la presenza costante	
di almeno un responsabile dirigente dell'associazione;	
c) Impegno a rilasciare ai propri soci, atleti, ecc. un'apposita tessera di	
riconoscimento da esibire su richiesta del personale comunale addetto;	
d) acquisto del materiale necessario allo svolgimento dell'attività sportiva,	
compreso la sostituzione di elementi di attrezzature sportive fisse e mobili;	
e) Effettuare la manutenzione ordinaria dell'intero immobile dipendente dall'uso,	
come definita dagli artt. 1576 e1609 del codice civile, dal DM 2 marzo 2018 e dal	
DPR 380/2001. Sono comprese nel concetto di manutenzione ordinaria tutte le	
attività necessarie al mantenimento in efficienza dell'impianto, quali, a titolo	
esemplificativo e non esaustivo:	
effettuare la manutenzione ordinaria di finiture ed elementi edilizi nonché	
delle attrezzature sportive fisse e mobili;	
1.2. pulizia di locali e dei resede;	
1.3. taglio dell'erba (per i campi da calcio), compreso le aree verdi presenti	
all'interno del perimetro concesso, e taglio di rami ammalorati di alberi e potatura	
siepi con smaltimento dei rifiuti;	
1.4. riparazione guasti e rotture causati da qualunque motivo;	
1.5. spurgo delle condutture delle acque piovane, dei servizi igienici e dei locali	
spogliato, che occorrono al deflusso e al drenaggio delle acque nonché allo spurgo	
di chiusini e pozzetti;	
pulizia delle fosse biologiche e pozzetti degrassatori;	
1.7. acquisto del materiale necessario allo svolgimento dell'attività sportiva;	
tinteggiatura periodica delle pareti e dei manufatti metallici;	
sostituzione di porzioni di pavimenti, rivestimenti e controsoffitti;	
5	
$\overline{m{}}$	

1.10. sostituzione di elementi di attrezzature sportive fisse e mobili;	
1.11. interventi sui serramenti interni ed esterni;	
1.12. riparazione e sostituzione dei vetri e di altre parti accessorie;	
1.13. riparazione e sostituzione di sedute;	
1.14. riparazione e sostituzione dei manti in erba sintetica (se presenti);	
1.15. riparazione e sostituzione di apparecchi idro-sanitari e relative rubinetterie;	
1.16. riparazione di componenti elettrici e meccanici in avaria sia esterni che	
interni che non prevedano la necessità di modifiche alla certificazione degli impianti	
elettrici e idrotermosanitari;	
1.17. approvvigionamento dei materiali di rapido consumo e simili, dei prodotti e	
delle attrezzature necessarie per le pulizie e per il mantenimento e funzionamento	
ordinario dell'impianto;	
1.18. verifica periodica di corretto funzionamento degli estintori, dei presidi	
antincendio e delle uscite di sicurezza;	
1.19. altro (specifico per singolo impianto)	
a) Sostenere i costi relativi alla custodia e sorveglianza dell'impianto, alla tassa	
sui rifiuti, tutte le utenze relative a spese telefoniche, consumo idrico, energia	
elettrica, riscaldamento e acqua calda, nonché eventuali ulteriori tasse e tariffe se e	
in quanto dovute;	
Il concessionario si assume i seguenti impegni in relazione agli impianti di cui al	
presente atto:	
assicurare il finanziamento di tutti gli oneri relativi alla gestione dei servizi	
oggetto della concessione, alla progettazione (ivi comprese le spese di direzione	
lavori, responsabile per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di	
collaudo) e all'esecuzione dei lavori, ivi comprese la manutenzione ordinaria e	
6	

straordinaria dell'impianto sportivo nel suo complesso;	
2) acquisire le preventive autorizzazioni e/o concessioni amministrative,	
permessi e certificazioni previste dalla legge, siano esse comunali, regionali, statali o	
stabilite con leggi speciali per la realizzazione degli interventi e per la successiva	
gestione degli stessi; pertanto la concessione in gestione dell'impianto non	
sostituisce in nessun modo ed a nessun fine le procedure definite dalle normative	
vigenti per l'attuazione degli interventi;	
3) realizzare gli interventi di riqualificazione a regola d'arte in conformità al	
progetto tecnico approvato dalla GC con la delibera n ed in modo conforme	
alla normativa regionale e nazionale di settore che dovranno essere e risultare	
comunque idonei a soddisfare gli standard di qualità del servizio;	
4) nominare il Direttore dei lavori con contestuale comunicazione al Comune,	
oltre al pagamento della relativa prestazione professionale e pagare le operazioni di	
collaudo;	
5) osservare tutte le disposizioni di legge e regolamenti vigenti che disciplinano	
la realizzazione degli interventi previsti nella presente convenzione, sia nella fase di	
progettazione che in quella di esecuzione e gestione con riguardo al coordinamento	
per la sicurezza;	
6) consegnare al Comune la documentazione per l'inizio delle opere e, ad	
ultimazione delle stesse, tutte le certificazioni delle strutture e degli impianti ove	
dovute in relazione agli specifici interventi programmati, i collaudi, il Certificato di	
Regolare esecuzione delle opere o agibilità; a richiedere al Comando dei Vigili del	
Fuoco il certificato di prevenzione incendi e ad effettuare le variazioni e	
accampionamenti catastali, ove necessario e ogni altra certificazione richiesta	
dall'ordinamento in relazione alla natura degli interventi realizzati;	
7	

7) realizzare i lavori di riqualificazione nel rispetto del cronoprogramma	
presentato e allegato al presente atto, approvato dalla Giunta comunale con atto n.	
, comunicando al Comune di Arezzo eventuali slittamenti che si rendessero	
necessari in ragione di cause non dipendenti dal concessionario;	
8) nominare, per i compiti di redazione e mantenimento della sicurezza	
relativamente all'attività sportiva svolta, il "Responsabile della Sicurezza;	
9) compilare il Registro dei Controlli Periodici (secondo il modello predisposto	
dal Comune) relativo a: verifica degli estintori e dei presidi antincendio, controllo dei	
sistemi e uscite di sicurezza, manutenzione della centrale termica, idrica, elettrica e	
dei gruppi elettrogeni e tutti i servizi necessari al mantenimento della sicurezza in	
genere secondo quanto previsto dalle normative vigenti;	
10) curare gli adempimenti previsti dall'art. 5 del decreto del 24/04/2013,	
pubblicato sulla G.U. n. 169/2013 relativo all'obbligatorietà dei defibrillatori in ambito	
sportivo ed in particolare: dotare da subito l'impianto del defibrillatore	
semiautomatico in luogo accessibile e idoneo; effettuare la formazione del proprio	
personale operante nell'impianto; curare la manutenzione del suddetto dispositivo	
salvavita, affinché lo stesso rimanga costantemente operativo; curare la segnaletica	
relativa alla presenza del dispositivo; verificare il corretto funzionamento del DAE	
prima dell'inizio dell'attività sportiva individuando un referente nominato dalla società,	
che registi le eventuali anomalie su un apposito registro da conservare nei pressi del	
dispositivo DAE;	
11) impegnarsi ad acquisire/rinnovare l'omologazione federale dell'impianto, a	
propria cura e spese;	
12) rispettare eventuali servitù costituite da impianti di illuminazione pubblica,	
rete elettrica e telefonica, rete acquedotto, rete fognaria o altri eventuali sottoservizi	
8	

presenti all'interno degli impianti, garantendo altresì l'accesso ai rispettivi gestori per	
gli eventuali interventi di manutenzione;	
13) impegnarsi a mantenere attiva la casella PEC (Posta Elettronica Certificata)	
intestata al concessionario per tutta la durata della concessione.	
ART 6 – Utilizzo dell'impianto da parte di terzi	
Il concessionario dovrà garantire l'uso dell'impianto sportivo comunale a tutti i	
soggetti previsti dall'art. 5 comma 1 del Regolamento per l'uso e la gestione degli	
impianti sportivi comunali, si impegna a comunicare annualmente al comune, entro il	
mese di settembre, il programma di assegnazioni dell'impianto. In via residuale,	
l'impianto sportivo potrà essere concesso in uso anche a soggetti privati per attività	
di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Regolamento sopra citato. Si	
rinvia a quanto previsto dall'art. 6 comma 11 del Regolamento in relazione alla	
concessione in uso temporaneo dell'impianto sportivo per manifestazioni extra	
sportive, previo nulla osta del Comune. Il concessionario è autorizzato ad incassare i	
proventi derivanti dalla riscossione delle tariffe di utilizzo dell'impianto, sulla base	
degli importi che vengono annualmente rideterminati dal Comune, nonché	
applicando le tariffe agevolate previste nell'offerta tecnica presentata. Il	
concessionario si impegna a concedere l'uso gratuito dell'impianto alle scuole del	
territorio per progetti o iniziative. Le modalità per l'utilizzo dell'impianto sportivo	
comunale da parte di singoli cittadini non aderenti ad alcuna società sportiva o	
aderenti a società sportive diverse dal concessionario sono le seguenti:	
uso annuale: la richiesta deve essere presentata entro il all'indirizzo di	
posta elettronica Il concessionario darà risposta entro e non oltre 30 gg; La	
concessione in uso segue i principi previsti dall'art. 6 comma 5 del Regolamento	
comunale vigente, dovrà essere motivato un eventuale diniego alla richiesta. Il	
9	

concessionario comunica al Comune il programma di assegnazioni annuali	
dell'impianto (ai sensi del Regolamento, art. 6 comma 4).	
 uso occasionale: la richiesta deve essere presentata almeno 10 gg prima 	
della data di utilizzo, all'indirizzo di posta elettronica il concessionario darà	
risposta entro e non oltre 3 gg; dovrà essere motivato un eventuale diniego alla	
richiesta.	
ART 7 – Beni e attrezzature a disposizione	
I beni elencati nel documento sottoscritto dalle parti e allegato come parte integrante	
e sostanziale del presente atto (Allegato – Inventario Beni), quali macchinari,	
arredi, complementi fissi, macchine ed attrezzature, ecc., già presenti all'interno	
dell'impianto, vengono lasciati nella disponibilità ed uso della società, che ne cura il	
funzionamento e la manutenzione ordinaria, esonerando il Comune da ogni	
eventuale responsabilità derivante dall'uso degli stessi beni.	
eventuale responsabilità derivante dall'uso degli stessi beni. ART 8 – Responsabilità	
ART 8 – Responsabilità	
ART 8 – Responsabilità Le responsabilità e le spese relative agli eventi organizzati dal CONCESSIONARIO	
ART 8 – Responsabilità	
ART 8 – Responsabilità Le responsabilità e le spese relative agli eventi organizzati dal CONCESSIONARIO	
ART 8 – Responsabilità Le responsabilità e le spese relative agli eventi organizzati dal CONCESSIONARIO faranno carico unicamente al medesimo a partire dalla data di decorrenza della	
ART 8 – Responsabilità Le responsabilità e le spese relative agli eventi organizzati dal CONCESSIONARIO faranno carico unicamente al medesimo a partire dalla data di decorrenza della presente convenzione, sollevando sino da ora il Comune da ogni eventuale	
ART 8 – Responsabilità Le responsabilità e le spese relative agli eventi organizzati dal CONCESSIONARIO faranno carico unicamente al medesimo a partire dalla data di decorrenza della presente convenzione, sollevando sino da ora il Comune da ogni eventuale responsabilità e dalle eventuali spese correlate.	
ART 8 – Responsabilità Le responsabilità e le spese relative agli eventi organizzati dal CONCESSIONARIO faranno carico unicamente al medesimo a partire dalla data di decorrenza della presente convenzione, sollevando sino da ora il Comune da ogni eventuale responsabilità e dalle eventuali spese correlate. Il concessionario:	
ART 8 – Responsabilità Le responsabilità e le spese relative agli eventi organizzati dal CONCESSIONARIO faranno carico unicamente al medesimo a partire dalla data di decorrenza della presente convenzione, sollevando sino da ora il Comune da ogni eventuale responsabilità e dalle eventuali spese correlate. Il concessionario: assume ogni responsabilità per danni propri o a terzi durante lo svolgimento	
ART 8 – Responsabilità Le responsabilità e le spese relative agli eventi organizzati dal CONCESSIONARIO faranno carico unicamente al medesimo a partire dalla data di decorrenza della presente convenzione, sollevando sino da ora il Comune da ogni eventuale responsabilità e dalle eventuali spese correlate. Il concessionario: assume ogni responsabilità per danni propri o a terzi durante lo svolgimento delle attività all'interno dell'impianto sportivo in gestione;	
ART 8 – Responsabilità Le responsabilità e le spese relative agli eventi organizzati dal CONCESSIONARIO faranno carico unicamente al medesimo a partire dalla data di decorrenza della presente convenzione, sollevando sino da ora il Comune da ogni eventuale responsabilità e dalle eventuali spese correlate. Il concessionario: assume ogni responsabilità per danni propri o a terzi durante lo svolgimento delle attività all'interno dell'impianto sportivo in gestione; assume, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale	
ART 8 – Responsabilità Le responsabilità e le spese relative agli eventi organizzati dal CONCESSIONARIO faranno carico unicamente al medesimo a partire dalla data di decorrenza della presente convenzione, sollevando sino da ora il Comune da ogni eventuale responsabilità e dalle eventuali spese correlate. Il concessionario: assume ogni responsabilità per danni propri o a terzi durante lo svolgimento delle attività all'interno dell'impianto sportivo in gestione; assume, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone designate per la vigilanza e per	

• si obbliga ad osservare, e a fare osservare, la maggiore diligenza nella	
utilizzazione degli spazi sportivi e dei servizi ecc., in modo da evitare qualsiasi danno	
all'impianto, alle attrezzature ed a terzi;	
deve segnalare eventuali danni arrecati alla struttura al fine di determinare	
eventuali responsabilità, nonché qualsiasi situazione, impedimento o inconveniente	
che possa essere ravvisato come fonte di possibile rischio, sia per le cose che per le	
persone;	
• si impegna ad utilizzare l'impianto in modo diretto ed esclusivamente per le finalità	
per le quali è stata accordata la concessione.	
Il gestore inoltre non deve introdurre nell'impianto sportivo attrezzature e quanto altro	
non strettamente attinente alle finalità di utilizzo dell'impianto stesso; assume a suo	
carico ogni responsabilità inerente alla precisa osservanza di tutte le leggi,	
regolamenti e prescrizioni aventi comunque attinenza con lo svolgimento della	
gestione, obbligandosi espressamente ad adeguarsi a tutte le nuove norme e	
disposizioni di legge che fossero emanate durante il corso della stessa gestione.	
Si precisa che, allo scadere della concessione, il CONCESSIONARIO nulla potrà	
pretendere dal Comune di Arezzo per i lavori realizzati e/o per le strutture fisse e	
stabili eventualmente installate nell'impianto, e che tali opere resteranno comunque	
di proprietà dell'Amministrazione Comunale. Resta salva in ogni caso la facoltà, da	
parte del Comune, di richiedere la rimessa in pristino dello stato degli immobili.	
Il CONCESSIONARIO dovrà gestire le strutture e gli impianti con personale	
qualificato in osservanza, in particolare per gli impianti elettrici e d'illuminazione,	
delle norme CEI 64 8/7/52, del DM 37/08.	
II CONCESSIONARIO si assume l'onere di garantire l'applicazione del D.Lgs.	
81/2008 e s.m.i. sia per tutta la durata della convenzione nella fase di esecuzione dei	
11	

lavori che di gestione, nonché si impegna ad osservare le norme e le prescrizioni dei	
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute,	
assicurazione, assistenza dei propri lavoratori dipendenti.	
ART. 9 – Assicurazione e Garanzia	
A corredo della presente convenzione il CONCESSIONARIO ha presentato la copia	
della polizza assicurativa seguente:	
1. polizza RCT/RCO n°, emessa in data dalla compagnia	
per copertura di responsabilità civile verso terzi con il seguente massimale: a	
sinistro.	
La Società si impegna a trasmettere la quietanza di pagamento delle rate successive	
del premio assicurativo per tutto il periodo corrispondente alla durata del presente	
rapporto convenzionale. Il concessionario dovrà fornire all'Ente, ad ogni rinnovo, una	
copia quietanzata dei documenti (atti di quietanza/appendici contrattuali)	
comprovanti i successivi rinnovi annuali sino alla definitiva scadenza della	
concessione; la stipula della predetta polizza viene richiesta esclusivamente per una	
maggiore tutela dell'Ente concedente e degli utenti del servizio, pertanto l'eventuale	
inoperatività totale o parziale delle coperture non esonererà in alcun modo il	
concessionario dalle responsabilità, ad esso imputabili ai sensi di legge, sollevando	
l'ente concedente da ogni responsabilità.	
A garanzia degli impegni assunti con il presente atto, la Società Sportiva si	
impegna alla costituzione di una garanzia definitiva tramite polizza fideiussoria entro	
120 giorni dalla stipula della presente convenzione con la quale il/la medesimo/a si	
costituisce fideiussore a favore dell'Amministrazione nel proprio interesse, pari al	
20% dell'importo dei lavori di ammodernamento approvati dalla Giunta Comunale	
con la Delibera, per ogni Stato di Avanzamento Lavori. La fideiussione potrà	
12	

essere svincolata dall'amministrazione secondo gli Stati di Avanzamento Lavori,	
previa verifica delle certificazioni e delle fatture quietanzate di pagamento degli	
interventi.	
ART. 10 – Canone annuo – gestione gratuita	
A fronte dell'impegno di realizzazione degli interventi illustrati nell'allegato progetto di	
riqualificazione, nei tempi e nei modi previsti nello stesso, il Comune di Arezzo	
esenta il CONCESSIONARIO dal pagamento del canone di concessione per tutta la	
durata della Concessione.	
ART. 11 – Proventi ed equilibrio economico finanziario	
Il Piano economico finanziario, asseverato da allegato al presente atto sotto	
la lettera, contiene l'indicazione dei presupposti e delle condizioni di base che	
determinano l'equilibrio economico-finanziario degli interventi di ammodernamento e	
della connessa gestione da parte del concessionario.	
La CONCESSIONARIA introita i proventi derivanti da:	
a) tariffe d'uso degli spazi dell'impianto sportivo, da applicarsi in misura non	
superiore a quanto approvato annualmente dalla Giunta comunale: in relazione a	
quanto previsto nel progetto presentato, la società sportiva si impegna a applicare le	
seguenti agevolazioni parziali o totali:	
In aderenza a quanto stabilito dalla Giunta comunale con la delibera n. 181/2022, il	
concessionario applicherà tariffe agevolate per l'attività sportiva dei minori under 16	
anni e garantirà l'accesso gratuito alle scuole del territorio comunale per attività	
sportiva per progetti o iniziative.	
b) vendita di titoli di accesso per manifestazioni sportive organizzate all'interno	
dell'impianto;	
13	
IU	

c) incassi derivanti dalla gestione dell'eventuale attività di somministrazione di	
alimenti e bevande;	
d) quote associative;	
e) sponsorizzazioni autonomamente acquisite e/o pubblicità commerciali	
inerenti alle attività e iniziative realizzate all'interno dell'impianto, secondo le modalità	
amministrative e gli adempimenti tributari o fiscali previsti dalla legge e dai	
regolamenti comunali, con obbligo di mantenere salvaguardato il decoro, la decenza,	
la morale collettivamente condivisa e la corretta educazione etico-culturale e sportiva	
nei confronti dell'utenza e degli spettatori;	
f) contributi e liberalità per la gestione dell'impianto.	
ART. 12 - Spazi pubblicitari	
La gestione di qualsiasi forma di pubblicità visiva e fonica e l'installazione delle	
relative strutture ed impianti (tabelloni, striscioni, totem, stendardi, schermi, ecc.)	
degli impianti di cui al presente atto è di esclusiva competenza del Concessionario,	
sotto l'osservanza di tutte le prescrizioni regolamentari e leggi vigenti. Sono a carico	
del Concessionario le spese per la produzione dei sistemi pubblicitari. Resta inteso	
che il Concessionario e il soggetto terzo che pubblicizza la propria attività saranno	
tenuti al pagamento in solido di tutti i canoni relativi, se e in quanto dovuti al	
Comune. I contratti pubblicitari stipulati dal Concessionario non possono avere	
durata superiore a quella della presente convenzione.	
ART 13 – Controlli periodici e controllo programmato della gestione	
Senza esonero alcuno da responsabilità della CONCESSIONARIA e senza che	
•	
pertanto il Comune di Arezzo possa in nessun modo e in nessun caso esser ritenuto	
responsabile in modo aggiuntivo, sostitutivo o surrogatorio, il CONCEDENTE potrà	
verificare periodicamente, a mezzo di propri funzionari incaricati, lo stato d'uso	
14	

dell'Impianto Sportivo e la conformità della gestione alle disposizioni convenzionali,	
legislative e regolamentari, con ogni più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei.	
Con cadenza annuale, la CONCESSIONARIA è tenuta a presentare al	
CONCEDENTE:	
a) entro il 30 Giugno di ogni anno: una dettagliata Relazione economico-	
gestionale relativa alle attività svolte, con allegato bilancio che riporti anche il	
dettaglio di tutti i proventi e delle spese sostenute riferiti all'anno solare precedente.	
In particolare la Relazione dovrà riportare l'indicazione di:	
- tipologie di utenza;	
- calendario delle attività programmate;	
- elenco dei campionati;	
- statuto dell'Associazione, se modificato rispetto a quello dell'anno precedente;	
- elenco dei soci e composizione dell'organo amministrativo in carica, nominativo/i	
del Responsabile della Gestione, Responsabile della Conduzione tecnica e	
eventuale Responsabile per la Sicurezza sul lavoro, se diversi da quelli dell'anno	
precedente e/o comunicati al momento della consegna dell'impianto;	
- numero complessivo degli eventuali dipendenti dell'Associazione e/o lavoratori	
impiegati nel servizio/fornitura.	
Il termine del <u>30 Giugno</u> potrà essere derogato fino ai 30 gg. successivi la	
data di approvazione del Bilancio, a norma dello statuto della CONCESSIONARIA.	
b) entro il 30 novembre di ogni anno:	
- Documentazione attestante lo stato di avanzamento e/o fine lavori, secondo il	
Cronoprogramma degli stessi, degli interventi di riqualificazione oltre ad eventuali	
interventi di miglioria, realizzati a cura della CONCESSIONARIA e debitamente	
autorizzati dai competenti uffici comunali, nonché delle relative spese sostenute;	
15	

- Verbali delle ispezioni periodiche e dei controlli relativi all'efficienza degli impianti	
con l'indicazione dei nominativi del personale/ditte che li hanno effettuati.	
ART. 14 – Decadenza, risoluzione, naturale scadenza e recesso anticipato della	
concessione	
Per patto espresso, tutti gli articoli e quanto in essi dettagliato in riferimento a tempi,	
modalità e qualità della gestione, hanno carattere essenziale ed inderogabile per il	
Concessionario dell'impianto sportivo.	
In caso di gravi e reiterati inadempimenti a quanto disposto nella presente	
convenzione, il concedente potrà dichiarare, previa diffida da parte dell'Ufficio Sport,	
la risoluzione per inadempimento della concessione in gestione con effetto	
immediato, restando impregiudicata la facoltà di richiesta di risarcimento danni. Nulla	
sarà invece riconosciuto al gestore inadempiente.	
Senza pregiudizio di ogni maggior ragione, azione o diritto che possa competere al	
Comune di Arezzo, anche a titolo di risarcimento danni, il Concedente medesimo	
potrà dichiarare la risoluzione per inadempimento del Concessionario dalla	
gestione degli impianti anche per una sola delle seguenti cause:	
applicazione di tariffe difformi da quelle approvate dal Comune di Arezzo,	
mancata applicazione delle riduzioni per i minori under 16 nonché per quanto	
previsto nel progetto presentato;	
2. chiusura totale e/o parziale anche temporanea, oltre quanto previsto nel	
piano organizzativo annuale, fatto salvo la chiusura dell'impianto per manutenzione	
straordinaria;	
3. violazione del divieto di utilizzare anche parzialmente o temporaneamente, in	
tutto o in parte, le strutture per usi o finalità diverse da quelle di cui alla presente	
convenzione;	
16	

4. violazione dell'obbligo di curare la manutenzione ordinaria delle strutture nel	
loro complesso;	
5. mancata realizzazione degli interventi di ammodernamento e riqualificazione	
previsti dal progetto approvato dalla Giunta Comunale con atto n nel rispetto	
del cronoprogramma previsto e allegato al presente atto;	
6. avvio dei lavori di ammodernamento e riqualificazione previsti dal progetto	
approvato dalla Giunta Comunale con atto nin assenza dei titoli legittimanti	
ovvero in difformità dagli stessi;	
7. riscontro di gravi vizi o ritardi nell'esecuzione dei predetti lavori rispetto al	
cronoprogramma degli interventi allegato al presente atto; in particolare si	
considererà grave un ritardo eccedente 90 giorni rispetto alle tempistiche ivi	
previste;	
esecuzione di opere in modo difforme dalle prescrizioni progettuali;	
9. inadempimento delle obbligazioni e violazione delle prescrizioni stabilite in	
ordine alle condizioni di concessione meglio specificate al precedente Art. 5 "Oneri a	
carico del Concessionario" e alle modalità di utilizzo dell'impianto;	
10. inadeguata gestione consistente in reiterate ed accertate mancanze o	
negligenze circa le disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 8 della presente convenzione e in	
caso di grave pregiudizio dell'igiene dello stesso;	
11. Mancata comunicazione di interventi sugli immobili o altri atti pattizi che	
alterino in modo sostanziale il Piano economico finanziario approvato dalla Giunta	
comunale con atto n;	
12. mancato rispetto della normativa in tema di sicurezza e igiene del lavoro,	
nonché all'applicazione del CCNL di categoria vigente e i contratti integrativi	
decentrati relativi in favore del proprio eventuale personale di cui al successivo art.	
17	

12;	
13. perdita dei requisiti come irrogazione di misure sanzionatorie e/o cautelari	
che inibiscono la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.	
14. La cessione della convenzione.	
15. La mancata stipula della polizza fideiussoria di cui all' Art. 9 del presente	
atto.	
In caso di risoluzione della presente convenzione per inadempimento del	
concessionario, nulla sarà dovuto a quest'ultimo da parte del Comune di Arezzo a	
nessun titolo.	
Il concessionario si obbliga a non realizzare ulteriori lavori o interventi diversi da	
quelli previsti nel progetto approvato dalla Giunta Comunale con atto n In caso di	
inadempienza, la concessione si risolverà di diritto.	
Costituisce causa di decadenza della concessione il fallimento del Concessionario o	
dei suoi aventi causa, ovvero eventi di oggettivo rilievo che comportino una notevole	
diminuzione della capacità finanziaria e/o patrimoniale del Concessionario.	
Ai sensi dell'art. 21 sexies della legge n. 241/90 e s.m.i., il Comune si riserva il diritto	
di recedere motivatamente in ogni momento dal rapporto di concessione con obbligo	
di preavviso di mesi sei. In tal caso l'Amministrazione Comunale riconoscerà un	
rimborso delle spese inerenti all'investimento economico già sostenute, relativo alla	
realizzazione/migliorie dell'impianto sostenute dal gestore decurtando, per ogni anno	
di gestione trascorso, il% dell'investimento complessivo, con esclusione in ogni	
caso dei costi relativi ad opere incompiute e non autonomamente fruibili, da	
verificarsi in contraddittorio tra le parti. Nessun altro importo sarà dovuto al	
concessionario.	
Allo scadere del termine della concessione in gestione dell'impianto o, in caso di	
18	

decadenza o recesso anticipato della stessa, l'impianto (comprensivo delle	
attrezzature/beni di proprietà comunale) dovrà essere riconsegnato in normale stato	
d'uso e libero da persone o cose che non siano di proprietà comunale entro il	
termine di sessanta giorni dalla scadenza o dalla revoca, risoluzione o dal recesso.	
All'atto della riconsegna verrà redatto un verbale di riconsegna e di consistenza in	
contraddittorio fra le Parti e dovranno essere consegnati al CONCEDENTE: a) una	
relazione tecnica sulle strutture e impianti che illustri le loro condizioni e descriva tutti	
gli interventi manutentivi ordinari e straordinari effettuati; b) i disegni esecutivi relativi	
ad ogni modifica a strutture e impianti; c) i manuali d'uso di ogni attrezzatura	
impiantistica, eventualmente installata o modificata, corredata di tutti i verbali di	
ispezione, conformità o certificati di collaudo previsti dall'ordinamento vigente e dalla	
presente Convenzione.	
Il contenuto del presente articolo ha valore di clausola risolutiva espressa ex art.	
1456 C.C. In caso di inadempienza del concessionario dall'obbligo di restituzione	
dell'impianto, il comune di Arezzo potrà procedere all'immissione in possesso dello	
stesso previo accesso alla presenza di due testimoni.	
ART 15 – Trattamento dei dati personali	
Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 sulla "protezione delle persone fisiche	
con riguardo al trattamento dei dati personali", il Comune di Arezzo informa il gestore	
che i dati contenuti nella presente convenzione saranno trattati esclusivamente per lo	
svolgimento di funzioni ed attività istituzionali e per l'assolvimento degli obblighi	
previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia, secondo le modalità previste.	
Resta altresì inteso che per tutte le attività di gestione del Concessionario che	
potranno comportare un trattamento dei dati personali degli utenti o fruitori o di	
soggetti terzi, il Concessionario sarà unico titolare di detto trattamento e che il	
19	

Comune di Arezzo è e resterà del tutto estraneo a tali trattamenti di dati personali per	
i quali il Concessionario si obbliga al massimo rispetto delle normative nazionali	
(Codice Privacy d.lgs. 196/2003 e Provvedimenti dell'Autorità Garante per la	
Protezione dei dati personali) e Reg. UE 679/2016.	
ART 16 – Osservanza di norme	
Il concessionario è tenuto al rispetto delle norme contenute nel vigente codice di	
comportamento dei dipendenti del Comune di Arezzo approvato con deliberazione	
GC n. 670 del 30/12/2013, in quanto applicabile ai sensi dell'art. 2 del codice stesso,	
consegnato in data odierna al legale rappresentante della società sportiva affidataria	
dell'impianto. Per tutto quanto non previsto nel presente atto si rimanda alla vigente	
normativa in materia. Per qualsiasi controversia concernente l'interpretazione e	
l'esecuzione della presente convenzione la competenza è del Foro di Arezzo.	
Per la realizzazione degli interventi di ammodernamento e riqualificazione, il	
concessionario applica i principi previsti dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.	
ART 17 – Spese contrattuali e registrazione	
Le spese del presente contratto e sue consequenziali si intendono totalmente a	
carico del Concessionario. Le parti chiedono che il presente contratto per scrittura	
privata venga registrato a tassa pari al 2% dell'importo dei lavori da realizzare	
nell'impianto (pari a €) a cura e spese del concessionario medesimo. Il	
concessionario, apponendo la propria firma sul presente atto, dichiara di accettarlo	
integralmente senza eccezione alcuna. Il presente atto redatto su supporto	
informatico non modificabile viene sottoscritto dalle parti mediante apposizione di	
valida firma digitale, e si compone di n° () facciate dattiloscritte per intero e di n°	
() righe della ventottesima pagina, escluse le firme fino a qui.	
PER IL COMUNE DI AREZZO:	
20	

PER IL CONCESSIONARIO:	
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del codice civile, la parte prende	
attenta visione e dichiara di accettare espressamente i seguenti articoli: 5, 8 e 14.	
PER IL COMUNE DI AREZZO:	
PER IL CONCESSIONARIO:	
Bollo assolto in modo virtuale Autorizzazione Int. Fin. Arezzo n. 21879 del	
20.11.1991 pari ad €	
Diritti di segreteria e scritturazione pari ad € assolti.	
Imposta di registro pari ad € assolta	
21	